



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA n. 43 del 30/07/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio si è riunito alle ore 08:50 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale presieduto da BANCHETTI GIACOMO nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE ONORATI DOTT. ROBERTO

Presenti, alla votazione:

GIUNTI PIERO	Presente
BANCHETTI GIACOMO	Presente
BARTOLINI OLEG	Presente
BIGAZZI ELISABETTA	Assente
CALCINAI VIRGINIA	Presente
CIARAMELLA DAVIDE	Presente
CICOgni GABRIELE	Presente
ERMINI ANDREA	Presente
FANTINI FABIANO	Assente
FRANCALANCI SABRINA	Presente
MATERASSI DIANA	Presente
MORI GUIDO	Presente
NENCI VERONICA	Presente
PANDOLFI CINZIA	Presente
PARIVIR ELENA	Presente
SORI LORENZO	Presente
ELISI O LISI SONIA	Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N.2

Risultano inoltre presenti n. 4 Assessori Comunali come segue:

BARTOLINI ADELE	Presente
BARTOLOZZI JO	Presente
BATIGNANI TOMMASO	Assente
COSI ANDREA	Presente
DEL SALA PRISCILLA	Presente



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 e modificato dal c. 677 art. 1 della Legge n. 199/2025 che prevede la possibilità di approvare tariffe e regolamenti della TARI entro il termine del 30 luglio di ciascun anno;

ATTESO che in forza dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

RITENUTO, pertanto, di confermare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 nella misura della precedente delibera consiliare n. 29 del 29/04/2025 in modo da assicurare la minor diversificazione delle variazioni tariffarie, al fine di garantire gradualità degli adeguamenti, nell'attesa che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalle singole utenze;

RITENUTO di mantenere anche per l'anno 2026 la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 come segue:



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

- Utenze domestiche: 52,50 % ;
- Utenze non domestiche: 47,50 %;

in considerazione dell'esperienza degli anni pregressi dettata dall'esigenza di armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze e del fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale. Il riscontro oggettivo è fornito dal numero delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, dalla superficie soggetta a tassazione e dalla quantità di rifiuti conferiti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio";

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Reggello è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente;

VISTA, altresì, la determinazione n. 2/DTAC/2025 del 07/11/2025 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative";

VISTA la delibera n. 16 in data 23/07/2026 della competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" avente ad oggetto "Approvazione della proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 per gli ambiti tariffari dell'ambito Toscana Centro", trasmessa a questo Ente in data 24/07/2026 Prot. n. 18871, al fine di consentire la successiva articolazione della TARI e la conseguente approvazione delle tariffe della stessa nel Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, come emerge dalla documentazione trasmessa da ATO TOSCANA CENTRO, il P.E.F. del Comune di Reggello ammonta a euro 4.477.091,00;

DATO ATTO come, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, occorra aggiungere all'importo come sopra determinato, l'importo di euro 273.098,41 relativo al costo delle minori entrate per riduzioni tariffarie (cosiddette riduzioni "tipiche"), previste nel regolamento TARI;

RILEVATO come l'importo delle riduzioni di cui sopra non comporta un aumento del gettito della TARI;



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

RILEVATO come le altre agevolazioni ed esenzioni già previste all'art. 15 del regolamento (riduzioni "atipiche"), siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

RITENUTO NECESSARIO approvare l'allegato prospetto, relativo all'articolazione tariffaria del Comune di Reggello per l'anno 2026;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno in data 20/07/2021 relativo alle suddette specifiche tecniche;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo*



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"* e che, per effetto dell'Atto del Sindaco Metropolitano N. 73 del 13/11/2025, è confermata anche per l'anno 2026 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

CONSIDERATO che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

RICHIAMATO il DPCM 21/01/2025, n. 24 che, in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2 del D.L. 26/10/2024, n. 124 convertito dalla legge 19/2/2019, n. 157, ha stabilito i principi e i criteri per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie nel settore dei rifiuti urbani, introducendo il "bonus sociale rifiuti" a partire dal 1° gennaio 2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, avente ad oggetto "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24" che prevede l'istituzione della componente perequativa unitaria UR3,a;

VISTA la deliberazione ARERA n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025, avente ad oggetto "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che le modalità applicative del sopra citato "bonus sociale" non influiscono nella determinazione delle tariffe Tari, trattandosi di componenti perequative aggiuntive al prelievo tributario (UR3,a);

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 13 dell'odg e passa la parola all'Assessore Del Sala per l'illustrazione dell'argomento.

Rientra in aula la consigliera Pandolfi, pertanto il numero dei presenti sale a 16.

Interviene il consigliere Oleg Bartolini, che presenta una risoluzione a firma dei consiglieri di opposizione.



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Segue intervento del Sindaco.

Durante gli interventi esce dall'aula la consigliera Bigazzi, conseguentemente il numero dei votanti scende a 15.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione la risoluzione presentata dai consiglieri Nenci, Calcinai, Bartolini e Cicogni.

La votazione sulla risoluzione dà il seguente esito:

- VOTANTI	n. 15
- VOTI FAVOREVOLI	n. 4
- VOTI CONTRARI	n. 11
- ASTENUTI	n. 0

Conseguentemente la risoluzione presentata è respinta.

A questo punto il Presidente, non essendoci dichiarazioni di voto, pone in votazione il presente atto.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Bartolini, Calcinai, Cicogni e Nenci) e nessun voto di astensione, espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2026, così come risultano dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare nella misura rispettivamente del 52,50% per le utenze domestiche e del 47,50% per le utenze non domestiche la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
3. di prendere atto delle risultanze del PEF trasmesso da ATO TOSCANA CENTRO;
4. di prendere atto degli importi indicati in premessa, utilizzati ai fini dell'articolazione tariffaria;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1/1/2026;
6. di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze pari al 5,00%;
7. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

--- o ---

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Bartolini, Calcinai, Cicogni e Nenci) e nessun voto di astensione espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.

--- O ---

La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della presente seduta.

--- O ---



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
BANCHETTI GIACOMO

IL SEGRETARIO GENERALE
ONORATI DOTT. ROBERTO



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2026 / 1886
UO Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BALDINI MARILENA



COMUNE DI REGGELLO

Città Metropolitana di Firenze

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2026 / 1886
UO Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BALDINI MARILENA

TARiffe UTENZE DOMESTICHE 2026			
Tariffe UD	Persone	Tar. Mq. Fissa	Tar. Variabile
Utenze con 1 componente	1	0,92554	89,06376
Utenze con 2 componenti	2	1,01164	160,31476
Utenze con 3 componenti	3	1,09773	204,84664
Utenze con 4 componenti	4	1,18383	267,19127
Utenze con 5 componenti	5	1,25917	320,62952
Utenze con 6 componenti	6	1,32374	365,16140

TARIFFE UND - 2026		
Tariffe UND	Tar. Mq. Fissa	Tar. Mq. Variabile
1 / Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto	2,41238 €	2,12847 €
2 / Cinematografi e teatri	1,81917 €	2,27286 €
3 / Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,05645 €	2,56699 €
4 / Campeggi distributori carburanti impianti sportivi	3,20332 €	3,98419 €
5 / Stabilimenti balneari	2,64966 €	3,30500 €
6 / Esposizioni autosaloni	2,21464 €	2,73813 €
7 / Alberghi con ristorante	4,27110 €	5,32116 €
8 / Alberghi senza ristorante	3,36151 €	4,17137 €
9 / Case di cura e riposo	5,81344 €	7,24641 €
10 / Ospedali	6,72303 €	8,38017 €
11 / Uffici agenzie e studi professionali	5,81344 €	7,24641 €
12 / Banche. istituti di credito	3,40106 €	4,21950 €
13 / Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria	4,82476 €	6,02174 €
14 / Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	5,69480 €	7,06458 €
15 / Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti	3,40106 €	4,22484 €
16 / Banchi di mercato beni durevoli	6,28801 €	7,82398 €
17 / Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere. barbiere. estetista. lavanderie	4,42929 €	5,51904 €
18 / Attività artigianali tipo botteghe: falegname. idraulico. fabbro. elettricista	3,91517 €	4,86659 €
19 / Carrozzeria autofficina elettrauto	4,98295 €	6,19287 €
20 / Attività industriali con capannoni di produzione	1,62144 €	2,10173 €
21 / Attività artigianali di produzione beni specifici	2,41238 €	2,69000 €
22 / Ristoranti. trattorie. osterie. pizzerie. pub	12,85284 €	16,00628 €
23 / Mense birrerie amburgherie	17,12394 €	21,28466 €
24 / Bar caffè pasticceria	9,68907 €	12,05952 €
25 / Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi	9,25405 €	11,52473 €
26 / Plurilicenze alimentari e/o miste	7,11850 €	8,03790 €
27 / Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio	16,72847 €	20,80335 €
28 / Ipermercati di generi misti	7,83035 €	9,73319 €
29 / Banchi di mercato genere alimentari	19,89224 €	17,11329 €
30 / Discoteche night club	7,23714 €	9,00052 €